

**Congregazione per i Vescovi**  
**Comunicazione sul titolo degli Ordinari militari**  
**del 20 novembre 1997**  
**“Pastoralis Militum Cura” 2, 1997, p. 3**

Prot. N. 552/97

Vaticano 20 novembre 1997

Eccellenza,

Ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Santo Padre, nell'Udienza del 15 novembre corrente, ha accolto la proposta –emersa nel corso del Simposio Internazionale degli Ordinariati Militari, tenutosi nel 1996 a Buenos Aires (Argentina), nel decennale della Costituzione Apostolica "Spiritali Militum Curae"– di non assegnare più agli Ordinari Militari una sede titolare vescovile ed ha autorizzato la Congregazione per i Vescovi a procedere in tal senso.

Questa disposizione, in linea con provvedimenti similari adottati in precedenza dalla Santa Sede e nello spirito della menzionata Costituzione Apostolica, che ha giuridicamente assimilato l'Ordinariato Militare ad una diocesi (cf. Art I, §1), mira a far sì che anche l'Ordinariato Militare sia equiparato a tutti gli effetti, anche nella sua qualifica, ad un Vescovo diocesano.

Il Sommo Pontefice ha, pertanto, disposto che:

- d'ora in avanti, ai nuovi Ordinari Militari non sia più assegnata una sede titolare;
- agli Ordinari Militari attualmente in carica e lasciata facoltà di conservare il titolo vescovile o di rinunciarvi in favore della nuova denominazione: "(Arcivescovo Ordinario militare per... (con l'aggiunta del proprio Paese)".

Tanto ho ritenuto di partecipare a Vostra Eccellenza, per opportuna conoscenza di codesta Nunziatura Apostolica.

Mi è gradito confermarvi con sentimenti di cordiale ossequio

dell'Eccellenza Vostra dev.mo nel Signore

B.Card.Gantin, Prefetto

---

Agli Ecc.mi Rappresentanti Pontifici

---

*Testo ufficiale italiano.*

**Fonti principali di riferimento:** can. 376 CIC (tipologia generale dei titoli vescovili) È art. II [31] (ufficio di ordinario militare) È vedi *Annuario Pontificio*, "note storiche"-ordinariati militari È artt. 18, 76 [9] (competenza in argomento: la comunicazione è però del 1976) È specificità teologica e giuridica del nuovo titolo nel contesto del can. 376 CIC È vedi [31], e per l'Italia artt. 10-15 [32].

**Testo:** lo stesso che per i documenti precedenti.

**Bibliografia:** J.I. ARRIETA, *El Ordinariato castrense. Notas en torno a la Constitución apostólica 'Spiritali militum curae'*, in "Ius Canonicum" 52, 1986, pp. 731 ss.; J. I. ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in "Ius Ecclesiae" 6, 1994, pp. 3 ss.; E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, Milano, 1992, pp. 15 ss.; D. LE TOURNEAU, *Comentario al can. 376*, in ComEx II/1 pp. 715 ss.; A. VIANA, *Territorialidad y personalidad en la organización eclesiástica. El caso de los ordinariatos militares*, Pamplona, 1992; vedi anche quella indicata in [31], [32], [34], [35].